



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Giuseppe Bianchi

nel procedimento di liquidazione del patrimonio iscritto al n. AR 5/2019, introdotto da Franco Piersanti e Altavilla Felicioni ;

letta la domanda per liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 3/2012, depositata in data 2.4.2019;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto i debitori hanno la residenza nel circondario;
- i debitori versano in stato di sovrindebitamento;
- i debitori non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- i debitori non hanno mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni dei debitori e la suddivisione delle masse passive;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

osservato che ricorrono i presupposti per autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare l'immobile in Tarquinia Piazza Cavour 9, trattandosi dell'abitazione familiare;

P.Q.M.



dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Franco Piersanti e Altavilla Felicioni;

nomina liquidatore il dott. Gennaro Coscia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;

fissa la data del 20.6.2019 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

fissa al liquidatore termine al 28.5.2019 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

avverte il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

autorizza i debitori ad utilizzare l'immobile in Tarquinia Piazza Cavour 9.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 10/04/2019 Il Giudice



AVV. NORBERTO VENTOLINI
Via Luigi Bellati n. 3 – 01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766.1813150- Fax 0766-030597
c.f. VNTNBR70E05C773J
P.IVA 01713400560

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 6 e ss. L. 3/12)

Debitori: Sig.ri FELICIONI Altavilla e PIERSANTI Franco

Gestore della Crisi: Dott. COSCIA Gennaro

Giudice Delegato: Dott. BIANCHI Giuseppe

Per i proponenti: coniugi **PIERSANTI Franco**, nato a Massa
Marittima (Gr) in data 11/05/1961, cod.fis.:
PRSFNC61E11F032V, residente in Tarquinia (Vt) in piazza
Cavour n.9 e **FELICIONI Altavilla**, nata a Spello (Pg) in data
30/05/1966, cod.fis.: FLCLVL66E71I888W, residente in Tarquinia
(Vt) in piazza Cavour n.9, rappresentati e difesi dall'Avv.
Norberto Ventolini (c.f.: VNTNBR70E05C773J), indirizzo di posta
elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-
1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al
presente atto, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3, i quali dichiarano di volere
ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO

- di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a loro imputabili uno dei

provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;

- che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto rende impossibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

- che lo squilibrio finanziario ruota intorno a ragioni di debito comune, provocato da uno shock che ha colpito il nucleo familiare nella sua totalità, pertanto gli istanti presentano il ricorso congiuntamente pur mantenendo distinte le masse passive;

- che la composizione dei debiti dei ricorrenti attualmente è pari alla somma complessiva di euro 279.032,74 per l sig.ra Felicioni e di euro 118.118,64 per il sig. Piersanti, come meglio specificato nella proposta di accordo di composizione della crisi;

- che si trovano in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima di richiedere la liquidazione di tutti i loro beni al fine di addivenire alla composizione della crisi;

- che, in data 27/02/2019, a seguito di istanza presentata dagli odierni ricorrenti, l'organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti di Civitavecchia nominava quale professionista il Dott. Coscia Gennaro, che accettava l'incarico, quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento;

- che i ricorrenti hanno predisposto una proposta di liquidazione del patrimonio al fine comporre la crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 ter Legge 3/12 con la previsione dell'affidamento del patrimonio ad un liquidatore, che si allega con la relativa documentazione (ALL. A);

- che la proposta è stata sottoposta all'attenzione del Dott. Coscia Gennaro, quale professionista nominato per la procedura di composizione della crisi e quest'ultimo redigeva in data 01/04/2019 la relazione particolareggiata (ALL. B);

- che dalla stessa relazione risulta completa ed attendibile la documentazione allegata alla proposta, da cui non emergono elementi di inammissibilità della domanda che nello specifico vengo riassunti: nella assenza di atti compiuti dai debitori in frode ai creditori, nella assenza di atti che lascino intendere il ricorso colposo al credito;

- che è previsto di affidare ad un liquidatore la totalità dei beni e dei crediti dei debitori per il soddisfacimento integrale dei creditori.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Civitavecchia, ritenuti

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, voglia emettere decreto di apertura della Liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter, legge 3/12 e succ. mod. e, conseguentemente, nominare il liquidatore, che si propone nella persona del medesimo professionista già nominato Dott. Coscia Gennaro, disponendo che sino al momento della chiusura della procedura, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazioni sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ai sensi dell'art. 14 *quinques*.

Si chiede altresì che l'Ill.mo sig. Giudice, ai sensi dell'art. 14 *quinques*, comma 2, lettera e, voglia autorizzare i ricorrenti all'uso dell'immobile dove essi risiedono, sino alla liquidazione, considerando che l'uso del bene garantirà la manutenzione ordinaria dello stesso a tutela dell'interesse dei creditori e del buon esito della liquidazione al miglior prezzo.

Sin da ora, all'esito della procedimento di liquidazione, i ricorrenti chiedono di essere ammessi al beneficio della esdebitazione ex art. 14 della Legge 3/2012.

Si allega la seguente documentazione:

A. proposta di accordo per la composizione della crisi e

relativa documentazione allegata;

B. attestazione sulla fattibilità della proposta del
professionista nominato Dott.ssa Coscia Gennaro del
01/04/2019

Con osservanza.

Tarquinia li 02/04/2019

Felicioni Altavilla

Piersanti Franco

Avv. Norberto Ventolini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA dell'avv. Norberto VENTOLINI
CIVITAVECCHIA 02.04.2019 loc Foaro
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Domenica Caccavari